

STATUTO DELL' ASSOCIAZIONE "ARCOBALENO ODV"

Articolo 1- Costituzione

- 1- È costituita, con sede in Ponte Lambo Via Dante 11, l'associazione denominata "ARCOBALENO ODV" Organizzazione non lucrativa di utilità sociale -Onlus- ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 4. Dicembre 1997 n. 460 ed ente del Terzo Settore, a norma del D.Lgs. 117/17.
- 2- L'associazione è apartitica, aconfessionale, non ammette discriminazione di lingua, sesso, razza, religione, nazionalità e ideologia politica.
- 3- I contenuti e la struttura dell'associazione sono democratici, nel pieno rispetto dei valori sanciti dalla Costituzione Italiana.
- 4- Il Comitato esecutivo può istituire sedi o sezioni staccate anche in altre città della regione Lombardia senza bisogno di delibera assembleare.
Le variazioni di indirizzo all'interno del Comune non costituiscono modificazioni dello Statuto.

Articolo 2 - Finalità

- 1- Per il raggiungimento dei propri scopi di solidarietà sociale l'associazione svolge, in via esclusiva o principale, le seguenti attività aventi ad oggetto:
 - interventi e servizi sociali (lett. a, art. 5 D.Lgs. 117/17);
 - interventi e prestazioni sanitarie (lett. b, art. 5 D.Lgs. 117/17).
- 2- L'associazione intende operare nel campo dell'assistenza sociale e socio sanitaria perseguendo esclusivamente finalità di solidarietà e ha lo scopo di sollecitare l'interesse generale della comunità alla promozione umana, all'integrazione sociale, alla solidarietà dei cittadini nei confronti delle persone disabili, attraverso la costituzione di comunità alloggio e di servizi sociali orientati alla risposta ai loro bisogni.
- 3- In relazione a quanto sopra, l'associazione può promuovere, gestire e svolgere, sia direttamente sia tramite la partecipazione a cooperative sociali, le seguenti attività:
 - 1- costituire e gestire comunità residenziali e terapeutiche.
 - 2- costituire e organizzare servizi di accoglienza e di aggregazione.
 - 3- organizzare convegni e dibattiti volti a sensibilizzare ed animare la comunità verso gli scopi dell'associazione, nonché a diffondere la conoscenza delle sue attività.
 - 4- organizzare e gestire l'assistenza domiciliare.Al fine di perseguire i suddetti obiettivi, l'associazione può svolgere ogni attività direttamente connessa all'oggetto sociale, con divieto di svolgere attività diverse.
- 4- Per il raggiungimento dei propri scopi l'associazione è altresì impegnata ad integrare la propria attività con quella di altre associazioni, fondazioni, enti, cooperative sociali, aventi scopi comuni o analoghi.
- 5- L'associazione può inoltre stipulare convenzioni ed usufruire di tutti i contributi messi a disposizione della Comunità Europea dallo Stato, dalla Regione, dalla Provincia, dal Comune dall'Azienda Sanitaria Locale, dalla Comunità Montana, nonché da altre persone fisiche o giuridiche.
- 6- Essa ha durata illimitata e non ha fini di lucro.

Articolo 3 - Organi

Sono organi dell'associazione:

- Assemblea dei soci;
- il Comitato esecutivo;



- l'Organo di controllo, qualora previsto dalla legge;
- il Collegio dei Probiviri;
- l'Organo di Revisione legale dei conti, qualora previsto dalla legge.

Articolo 4 - Assemblea dei Soci

- 1- L'assemblea è composta dagli associati dell'associazione, iscritti nel Libro degli associati e in regola con il versamento della quota sociale, ove prevista.
- 2- L'assemblea è presieduta dal Presidente dell'associazione o, in sua assenza, dal Vicepresidente o persona nominata a presidente dai convenuti all'assemblea stessa.
- 3- E' convocata almeno una volta all'anno dal Presidente dell'associazione o da chi ne fa le veci mediante avviso scritto da inviare almeno 8 giorni prima di quello fissato per l'adunanza e contenente la data della riunione, l'orario, il luogo, l'ordine del giorno e l'eventuale data di seconda convocazione.
- 4- Tale comunicazione può avvenire a mezzo lettera, fax o e-mail spedita al recapito risultante dal libro degli associati e/o mediante avviso affisso nella sede dell'associazione.
- 5- Sono tuttavia valide le Assemblee, anche se non convocate come sopra, quando siano presenti, in proprio o per delega, tutti i soci e vi assistano il Comitato esecutivo ed i membri dell'Organo di Controllo, se nominati. In questo caso, il socio che non sia sufficientemente informato sugli argomenti all'ordine del giorno può chiedere che venga disposto il rinvio dell'Assemblea.
- 6- In prima convocazione, l'Assemblea è regolarmente costituita con la presenza della metà più uno dei soci, presenti in proprio o per delega da conferirsi ad altro socio.
In seconda convocazione, è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei soci presenti, in proprio o per delega.
- 7- Ciascun associato ha diritto ad un voto e può farsi rappresentare da altro associato, conferendo delega scritta, anche in calce alla all'avviso di convocazione. Ciascun socio non può essere portatore di più di una delega.
- 8- Le deliberazioni dell'Assemblea sono adottate a maggioranza semplice dei presenti, fatto salvo quanto previsto dal successivo articolo 20.
- 9- L'Assemblea ha i seguenti compiti:
 - eleggere i membri del Comitato esecutivo;
 - istituire ed eleggere i componenti del Collegio dei probiviri;
 - istituire ed eleggere i componenti dell'Organo di revisione;
 - istituire ed eleggere i componenti dell'Organo di controllo;
 - approvare il programma di attività proposto dal Comitato esecutivo;
 - approvare il bilancio preventivo e consuntivo;
 - approvare o respingere le richieste di modifica dello statuto di cui all'articolo 18;
 - stabilire l'ammontare delle quote associative e dei contributi a carico dei soci;
 - deliberare su tutti gli argomenti che il Comitato esecutivo sottopone al suo esame;
 - delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
 - approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
 - delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione.

ART. 5 - Volontario e attività di volontariato

L'associato volontario svolge la propria attività in favore della comunità e del bene comune in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti ed esclusivamente per fini di solidarietà.



La qualità di associato volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'associazione.

L'attività dell'associato volontario non può essere retribuita in alcun modo, nemmeno dal beneficiario. Agli associati volontari possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro i limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'associazione. Sono vietati i rimborsi spesa di tipo forfetario.

Articolo 6 - Comitato esecutivo

- 1- Il Comitato esecutivo, eletto dall'Assemblea dei soci, è composto da tre a nove membri, scelti tra le persone fisiche associate, dura in carica per un periodo di cinque anni.
- 2- Il Comitato esecutivo si riunisce su convocazione del Presidente, almeno quattro volte all'anno e quando ne faccia richiesta almeno un terzo dei componenti. In tale seconda ipotesi la riunione deve avvenire entro otto giorni dal ricevimento della richiesta.
- 3- Il Comitato esecutivo ha i seguenti compiti:
 - o fissare le norme per il funzionamento dell'organizzazione;
 - o redigere e sottoporre all'approvazione dell'Assemblea il bilancio annuale preventivo e consuntivo;
 - o proporre all'Assemblea degli aderenti, con cadenza massima annuale, il programma di attività;
 - o attuare il programma di attività approvato dall'Assemblea promuovendolo e coordinandolo;
 - o assumere il personale;
 - o eleggere il Presidente e il vice Presidente;
 - o nominare il Segretario ed il Tesoriere;
 - o accogliere o rigettare le domande degli aspiranti soci;
 - o deliberare in merito all'esclusione dei soci;
 - o ratificare nella prima seduta successiva, i provvedimenti di propria competenza adottati dal Presidente per motivi di necessità e di urgenza.
- 4- Le deliberazioni del Comitato esecutivo sono adottate a maggioranza semplice di voto. In caso di parità di voto, prevale il voto del Presidente del Comitato stesso.
- 5- Il Comitato esecutivo ha altresì la facoltà di invitare a partecipare ai lavori, per singoli specifici problemi, persone che per la loro cultura specifica e per la loro professione siano in grado di portare un contributo alla conoscenza e alla soluzione dei problemi stessi.

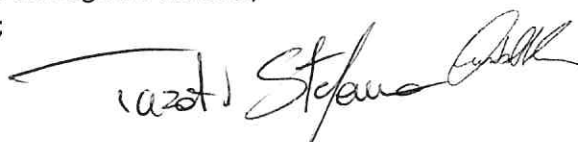
Articolo 7 - Presidente

- 1- Il Presidente rappresenta legalmente l'organizzazione nei confronti di terzi e in giudizio. Convoca le riunioni dell'Assemblea e convoca e presiede le riunioni del Comitato esecutivo.
- 2- Il presidente dura in carica quanto l'organo di amministrazione e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca decisa dall'assemblea.
- 3- In caso di necessità e di urgenza assume i provvedimenti di competenza del Comitato esecutivo, sottoponendoli a ratifica nella prima riunione successiva.
- 4- In caso di assenza, di impedimento o di cessazione, le relative funzioni sono svolte dal vice Presidente.

Articolo 8 - Il Segretario

Il Segretario coadiuva il Presidente ed ha i seguenti compiti:

- provvede alla tenuta ed all'aggiornamento del registro dei soci;
- provvede al disbrigo della corrispondenza;



Handwritten signature of Stefano, with the name 'Stefano' clearly legible in cursive script.

- è responsabile della redazione e della conservazione dei verbali delle riunioni dell'Assemblea e del Comitato esecutivo.

Articolo 9 - Il Tesoriere

Il Tesoriere ha i seguenti compiti:

- predispone lo schema del progetto di bilancio che sottopone al Comitato esecutivo;
- provvede alla tenuta dei registri e della contabilità dell'organizzazione nonché alla conservazione della documentazione relativa, con l'indicazione nominativa dei soggetti eroganti;
- provvede alla riscossione delle entrate e al pagamento delle spese in conformità alle decisioni del Comitato esecutivo;
- è a capo del personale.

Articolo 10 - Collegio dei Probiviri

- 1- Il Collegio dei Probiviri, se nominato dall'Assemblea dei soci, è costituito da cinque componenti effettivi e da due supplenti e dura in carica tre anni. Esso elegge nel suo seno il Presidente.
- 2- Il Collegio dei Probiviri ha il compito di esaminare tutte le controversie tra i soci, tra questi e l'associazione o i suoi organi, tra i membri degli organi e tra gli organi stessi.
- 3- Il Collegio dei Probiviri giudica ex bono et aequo senza formalità di procedura. Il lodo emesso è inappellabile.

Articolo 11 - Organo di controllo

L'organo di controllo, anche monocratico, è nominato nei casi e nei modi previsti dall'art. 30 del D. Lgs. 117/2017.

L'organo di controllo:

vigila sull'osservanza della legge, dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione; vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento

esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale

attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto.

Può esercitare, al superamento dei limiti stabiliti dal D.Lgs. 117/17 all'art. 31, la revisione legale dei conti. In tal caso è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro.

Il componente dell'organo di controllo può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

ART. 12 - Organo di Revisione legale dei conti

E' nominato nei casi e nei modi previsti dall'art. 31 del D. Lgs 117/2017 ed è formato da un revisore contabile iscritto al relativo registro.

Articolo 13 - Gratuità delle cariche

- 1- Tutte le cariche sociali sono gratuite e possono essere riconfermate.
- 2- In caso di cooptazione, i soggetti così nominati durano in carica sino alla successiva assemblea.



- 3- Le sostituzioni deliberate dall'Assemblea hanno validità sino allo scadere del termine ordinario di durata in carica dell'intero organo.
- 4- Se viene a mancare la maggioranza dei consiglieri in carica, si intende decaduto l'intero Comitato esecutivo.

Articolo 14 - Bilancio

- 1- Ogni anno deve essere redatto, a cura del Comitato esecutivo, il bilancio preventivo e consuntivo e il bilancio sociale, se previsto dalla legge, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea che deciderà a maggioranza di voti.
- 2- Dal bilancio devono risultare i beni, i contributi o i lasciti ricevuti.
- 3- Il bilancio si chiude il 31 dicembre di ogni anno.
- 4- Il bilancio viene approvato dall'assemblea ordinaria entro 4 mesi chiusura dell'esercizio cui si riferisce il consuntivo e depositato presso il Registro unico nazionale del terzo settore entro il 30 giugno di ogni anno.

Articolo 15 - Soci

- 1- Sono soci all'associazione coloro che sottoscrivono il presente statuto e coloro che ne fanno richiesta e la cui domanda di ammissione è accolta dal Comitato esecutivo.
- 2- Nella domanda di ammissione l'aspirante socio dichiara di accettare senza riserve lo statuto dell'associazione. L' esame della domanda dovrà essere effettuato dal Comitato esecutivo nella prima riunione utile a far data dalla presentazione della stessa. L'ammissione decorre dalla data di delibera del Comitato esecutivo.
- 3- I soci cessano di appartenere all'associazione:
 - per dimissioni volontarie;
 - per non aver effettuato il versamento della quota associativa per almeno due anni
 - per morte
 - per comportamenti violenti
- 4- Tutte le prestazioni fornite dai soci sono a titolo gratuito.

Articolo 16 - Diritti e obblighi dei soci

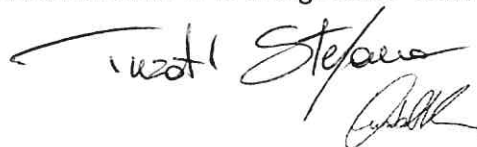
- 1- I soci hanno diritto di partecipare alle Assemblee, di votare direttamente o per delega (in specie per l'approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti per la nomina degli organi direttivi dell'associazione), di svolgere il lavoro preventivamente concordato e di esaminare i libri sociali.
- 2- I soci hanno l'obbligo di rispettare le norme del presente statuto, di pagare le quote sociali nell'ammontare fissato dall'Assemblea e di prestare il lavoro gratuito preventivamente concordato. E espressamente esclusa la temporaneità della partecipazione alla vita associativa.

Articolo 17 - Quota sociale

- 1- La quota associativa a carico dei soci è fissata dall' Assemblea.
Essa è annuale; non è frazionabile né rimborsabile in caso di recesso o di perdita della qualità di socio.
- 2- I soci non in regola con il pagamento delle quote sociali non possono partecipare alle riunioni dell'Assemblea né prendere parte alle attività dell'associazione. Essi non sono elettori e non possono essere eletti alle cariche sociali.

Articolo 18 - Risorse economiche

- 1- L' associazione trae le risorse economiche per il funzionamento e lo svolgimento della propria attività da:



- quote associative e contributi dei soci;
 - contributi dei privati;
 - contributi dello Stato, di enti e di istituzioni pubbliche;
 - contributi di organismi internazionali;
 - donazioni e lasciti testamentari;
 - rimborsi derivanti da convenzioni;
 - entrate derivanti da iniziative prese dal Comitato;
 - entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali;
 - rendite di beni mobili o immobili pervenuti all'associazione a qualunque titolo.
- 2- I fondi sono depositati presso gli Istituti di Credito stabiliti dal Comitato esecutivo.
- 3- Ogni operazione finanziaria è disposta con firma disgiunta del Presidente e del Tesoriere.

Articolo 19 - Patrimonio

- 1- I beni mobili ed immobili di cui l'associazione sia divenuta proprietaria a qualunque titolo costituiscono il suo patrimonio e sono rivolti al perseguimento degli scopi istituzionali.
- 2- Il patrimonio potrà essere incrementato con:
- acquisti, lasciti e donazioni di beni mobili ed immobili pervenuti all'associazione a titolo di incremento del patrimonio;
 - lasciti e donazioni con destinazione vincolata.
- 3- Il Patrimonio dell'Associazione, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità solidaristiche.

Durante la vita dell'associazione non può procedersi alla distribuzione, anche in modo indiretto, di utili o avanzi di gestione comunque denominati, nonché fondi, riserve o capitale a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso e di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo; a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altri ETS che per legge, statuto o regolamento fanno parte della medesima ed unitaria struttura. Gli utili e gli avanzi di gestione dovranno essere impiegati per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad essa direttamente connesse.

Articolo 20 - Modifiche allo statuto

Le proposte di modifiche allo statuto possono essere presentate all'Assemblea da uno degli organi o da almeno 1/3 dei soci (sino ad un massimo di venti). Le relative deliberazioni sono approvate dall'Assemblea con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei soci. Gli articoli 1 e 2 sono modificabili solo col consenso di tutti i soci salva l'eventuale modifica della sede sociale che avverrà colle normali maggioranze previste dal 1° comma del presente articolo.

Articolo 21 - Scioglimento

In caso di scioglimento dell'associazione verrà nominato un liquidatore munito dei più ampi poteri. Il patrimonio residuo dell'ente è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'articolo 45, comma 1, del D.Lgs. 117/17 e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore, sentito l'organismo di controllo di cui all'art 3 comma 190 della Legge 662/1996.

Articolo 22 - Rinvio

Norma di rinvio.



Per quanto non previsto dal presente statuto, si fa riferimento alle vigenti disposizioni legislative in materia.

 Luigi Stefano